

periferici dei centri di assistenza fiscale per controllare la regolarità dell'operato dei centri stessi ovvero l'osservanza delle disposizioni indicate nell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 —:

quale sia il numero di ispezioni effettuate nel corso degli anni 1997 e 1998, suddiviso per singolo centro di assistenza fiscale;

con quale criterio le ispezioni siano state condotte;

quale esito abbiano riportato le suddette ispezioni e, riscontrate anomalie quali provvedimenti siano stati adottati in termini di sanzioni comminate agli stessi Caf;

quale comportamento intenda adottare in merito ai controlli e ispezioni sull'attività dei Caf relativi all'anno in corso.
(3-03840)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

ROSCIA. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come da notizie riportate dalla stampa, nello scorso mese di aprile, durante la commemorazione dell'ex governatore della Banca d'Italia Paolo Baffi, il Ministro del tesoro *pro tempore*, aveva dichiarato che «l'anno scorso in Italia si è verificata un'uscita di capitali sorprendente, oscura e preoccupante che ammonta a migliaia di miliardi»;

l'allarme del Ministro del tesoro ricalcava quello del governatore della Banca d'Italia che, sempre secondo notizie riportate dalla stampa, a fine gennaio di quest'anno si stupì di una «anomalia della nostra bilancia dei pagamenti che sotto la

voce errori ed omissioni indicava la cifra di 50 mila miliardi come proventi non ufficialmente rientranti»;

il buco è stato successivamente individuato e calcolato dal Bollettino della Banca d'Italia in 44.500 miliardi, ed attribuibile «in larga parte alla mancata registrazione di deflussi di capitali italiani, nella forma di investimenti all'estero di proventi di esportazioni non dichiarati»;

la «fuga di capitali» dovrebbe riguardare in prevalenza gli investimenti reali, come confermato non solo dalle dichiarazioni dell'ex Ministro del tesoro che, senza fare riferimento a nessuno in particolare, aveva accusato gli imprenditori prima di non investire, invitandoli quindi ad investire di più, e poi di essere senza anima nell'esportare capitali all'estero in modo massiccio, ma anche dal fatto che nel solo anno 1998 gli investimenti produttivi all'estero sono ammontati a circa il 2,5 per cento del Pil;

tale deflusso di capitali reali deriva, tra l'altro, dal fatto che la partecipazione dell'Italia all'Unione monetaria europea per le imprese, soprattutto piccole e medie, si è trasformata da presunto beneficio in un serio problema di sopravvivenza in quanto le medesime imprese sono svantaggiate rispetto a quelle europee poiché si trovano di fronte a tre problemi fondamentali: maggior costo del lavoro, maggiore pressione fiscale e maggiori costi di strutture;

la minore crescita economica è conseguenza di un carico contributivo e fiscale particolarmente elevato la cui riduzione si prospetta come necessaria sia con riguardo alle esigenze di competitività delle nostre imprese sul mercato internazionale, sia per migliorare i livelli di reddito disponibile per i lavoratori;

il problema che desta maggiore preoccupazione è quello derivante dall'aggravio della pressione fiscale. Infatti, la pressione fiscale in Italia è aumentata dal 42,6 per cento al 44,5 nel biennio 1996-1997, provocando una contrazione dello

sviluppo economico, nonché un aumento del tasso di disoccupazione che ha superato il 12 per cento;

altro fattore che contribuisce alla fuga, sempre più massiccia, degli investimenti dall'Italia è la presenza dello Stato eccessiva ed inefficiente, nonché l'esistenza di servizi pubblici scarsissimi ed in continuo peggioramento;

il fenomeno del trasferimento degli investimenti - soprattutto verso i paesi dell'est dell'Europa dove il fattore lavoro ha un'incidenza sul prodotto finito tale da consentire all'impresa di continuare a vivere, riacquistando, quindi, competitività - si registra particolarmente nelle regioni del Nord -:

se quanto in premessa risponda al vero;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare;

se, in particolare, non si ritenga necessario assumere le opportune iniziative al fine di pervenire ad un'effettiva riduzione del carico fiscale e contributivo gravante sulle imprese, soprattutto piccole e medie, che costituiscono nel « sistema-Paese » la forza trainante dell'economia, nonché adottare tutte le altre misure necessarie ad impedire in modo determinante il fenomeno della « fuga all'estero » degli investimenti;

se non ritengano opportuno prevedere maggiori sgravi fiscali, anche a favore delle imprese operanti nelle aree del nord al fine di consentire alle medesime imprese di continuare ad operare nelle zone nelle quali l'attività produttiva era originariamente localizzata. (5-06279)

LORENZETTI, AGOSTINI, BRACCO e GIULIETTI. - *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

per le elezioni amministrative del 13 giugno 1999 a Foligno è candidato sindaco il presidente della locale Cassa di Risparmio Spa;

tale circostanza ha destato notevole preoccupazione nella comunità locale, poiché la Cassa di Risparmio è patrimonio collettivo, come testimonia il fatto assai significativo che la partecipazione di controllo della banca è detenuta dalla Fondazione della Cassa, il cui assetto proprietario è di natura associativa, vale a dire rappresentativo dell'intera comunità locale;

per tale ragione, l'assolvimento di un ruolo così delicato di equilibrio economico e istituzionale (non v'è chi non veda infatti che il presidente di una banca locale come quella in questione decide del credito localmente erogato) richiede necessariamente una imparzialità e una trasparenza che, ad avviso degli interroganti, difficilmente possono essere garantite dalla partecipazione al confronto elettorale;

nel presentare la candidatura l'attuale presidente ha detto testualmente alla stampa: « Non c'è alcun tipo di incompatibilità tra presidente della Cassa di Risparmio e candidato. Quindi mi dimetterò solo se sarò eletto sindaco, dato che intendo svolgere il mandato a tempo pieno »;

in tale dichiarazione secondo gli interroganti vi sono quanto meno motivi di evidente inopportunità in un momento delicato per la definizione del ruolo degli enti conferenti nei confronti delle società conferitarie -:

se non ritenga che la candidatura del presidente della Cassa di Risparmio intacchi lo spirito di una corretta, sana e imparziale gestione del credito, che ai sensi degli articoli 5 e 14 comma 2 del testo unico n. 385 del 1993 sul credito, deve informare la condotta degli esponenti bancari e, in caso affermativo, quali iniziative dei competenti organi di vigilanza si intendano attivare. (5-06280)

OLIVIERI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, istitutivo

dell'imposta comunale sugli immobili, stabilisce le fasi del controllo relativo alla stessa imposta. La prima di esse comporta il controllo delle dichiarazioni, la verifica dei versamenti eseguiti, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, l'eventuale emissione di un avviso di liquidazione dell'imposta, o maggiore imposta, dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Tale eventuale avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. All'interno di questa prima fase si inserisce una procedura particolare che riguarda i fabbricati privi di una rendita catastale definitiva. Tali fabbricati scontano l'Ici sulla base di una rendita catastale presunta spesso indicata, seppure in via ufficiosa, dal catasto stesso su richiesta del contribuente che, il più delle volte, non ha le conoscenze tecniche per definire autonomamente tale rendita presunta. L'amministrazione deve verificare la rendita presunta e, se minore di quella definitiva, liquidare la maggiore imposta dovuta, aumentata degli interessi, applicando un'ulteriore maggiorazione del 20 per cento se la rendita definitiva supera quella dichiarata di oltre il 30 per cento. La seconda fase del controllo prevede la rettifica delle dichiarazioni in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza, e viene completata con l'emissione di un avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; la terza fase prevede l'accertamento d'ufficio nel caso di omessa dichiarazione. Il relativo avviso di accertamento d'ufficio deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;

il successivo articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992 fissa la misura degli interessi moratori, da applicarsi in caso di accertamento, nel sette per cento per ogni semestre compiuto. Tale norma è stata modificata dall'articolo 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che, letta in rela-

zione ai commi 141 e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fissa il tasso d'interesse nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 146 del 1998, cioè dal 1° luglio 1998;

l'evolversi della normativa successiva ha previsto lo slittamento dei termini relativi ai controlli Ici. Da ultimo il comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recependo quanto determinato con il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 375, ha fissato il 31 dicembre 1999 quale termine ultimo:

per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione relativi all'Ici 1993, 1994, 1995 e 1996;

per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni relativi all'Ici per gli anni 1993, 1994 e 1995;

per la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'Ici 1993;

per la contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta commesse negli anni dal 1993 al 1996;

il termine del 31 dicembre 1999 è anche il termine ultimo, ex articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992, per la liquidazione sulla base delle dichiarazioni relative all'Ici 1997, per gli accertamenti in rettifica relativi all'Ici 1996 e per l'accertamento d'ufficio relativo all'Ici 1994;

nel 1993 molti fabbricati erano sprovvisti di rendita nonostante i proprietari avessero già inoltrato da diverso tempo all'ufficio del catasto la documentazione prevista in ordine all'attribuzione della medesima;

per assolvere il proprio obbligo tributario costoro si erano avvalsi di una rendita provvisoria rilasciata in molti casi dall'ufficio in questione, presso il quale si erano rivolti per ottenere il valore dei propri immobili;

raffrontando i valori richiamati nel 1993 dai predetti contribuenti e le rendite definitive successivamente iscritte in catasto, attribuite nel corso del 1995, si evidenziano delle differenze che comportano per il comune l'obbligo del recupero dell'imposta;

i contribuenti interessati a tale procedura di liquidazione concordano il recupero della differenza d'imposta, ma contestano vivamente sia l'eventuale maggiorazione, sia l'esoso tasso d'interesse: appare evidente come costoro abbiano agito in modo corretto, rivolgendosi all'ufficio preposto alla attribuzione di tali valori ed utilizzando i medesimi come dati provenienti da fonte certa e sicura. Pertanto l'errore nel quale sono incorsi non è certamente imputabile né a negligenza né tantomeno a malafede degli stessi;

ovviamente ciò fa sorgere nel cittadino onesto la sensazione di essere stato aggirato da norme che tutelano tutti tranne il contribuente. Si può certo affermare che la mancata assegnazione delle rendite definitive in tempo utile per assolvere l'obbligo tributario è all'origine del problema. Infatti i contribuenti non avevano a disposizione dei valori corretti per dei ritardi imputabili esclusivamente all'amministrazione pubblica preposta all'attribuzione dei medesimi. Inoltre il protrarsi dell'attività di controllo da parte del comune ha ulteriormente penalizzato tali soggetti ai quali viene richiesta, unitamente all'imposta, un'esosa somma a titolo di interesse —:

se non ritenga necessario un intervento legislativo o regolamentare o amministrativo (circolare o indicazione specifica) che consenta, per i casi di tardiva attribuzione da parte dell'ufficio del catasto della rendita definitiva, di non procedere all'eventuale applicazione della maggiorazione del 20 per cento e di ridurre il saggio degli interessi moratori consentendo l'applicazione retroattiva dell'articolo 17 della legge n. 146 del 1998;

se non ritenga che la misura del 7 per cento semestrale del tasso d'interesse su-

peri la soglia, definita periodicamente, del tasso d'interesse considerato usurario e se non ritenga di assumere immediati provvedimenti per rivedere l'ammontare del tasso;

se non ritenga di intervenire in tempi brevi compatibilmente con la scadenza prevista per i controlli Ici (31 dicembre 1999) per permettere ai comuni di agire conseguentemente. (5-06281)

ATTILI e EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere - premesso che:

è stata istituita l'Agenzia per la sicurezza del volo finalizzata prioritariamente alla indagine tecnica degli incidenti, al miglioramento dei livelli di sicurezza, alla prevenzione;

da notizie di stampa (*Il Sole 24 Ore* del 19 maggio 1999) si deduce che il Governo avrebbe intenzione di collocare ai vertici dell'Agenzia generali dell'aeronautica in pensione;

dal parere unanimemente espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati sul decreto legislativo istitutivo dell'Agenzia, si evince una posizione che va in direzione dell'utilizzo di personale altamente qualificato e indipendente per garantire autonomia all'istituzione;

non si comprendono i motivi di una eventuale scelta di militarizzazione dell'Agenzia che vigila sull'aviazione civile —:

se corrispondano al vero le notizie di stampa;

per quali motivi si voglia nominare personale militare ai vertici dell'Agenzia;

se non ritenga necessario nominare personale civile al fine di garantire, al massimo livello, l'autonomia e l'indipendenza dell'Agenzia. (5-06282)

COSTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito di un insediamento abitativo, sito in Venaria (Torino), via Petrarca 83, di proprietà dell'Inpdap e destinato ad abitazione di pubblici dipendenti, viene richiesto, dal predetto Istituto, un canone locatizio, a carico degli occupanti le unità abitative, superiore di circa il 25-28 per cento rispetto al canone determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978 (cosiddetto equo canone) —:

se la misura del canone richiesto da parte dell'Inpdap per tale sito abitativo risulti legittima e, in caso di legittimità, quali siano i valori su cui, in attuazione normativa (circolare del 27 novembre 1992 n. 4/4PS/21898 ministero del lavoro e della previdenza sociale), sono stati, dal predetto Istituto, determinati i canoni locatizi.

(5-06283)

CHINCARINI, ALBORGHETTI, GNA-GA, CIAPUSCI, BALOCCHI, ANGHINONI, FONGARO e DALLA ROSA. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il fenomeno dei combattimenti fra cani, finalizzati alle scommesse clandestine, promossi dalla criminalità organizzata, ha assunto in questi ultimi mesi aspetti davvero allarmanti;

in molte regioni d'Italia e soprattutto in Campania, Lazio, Puglia e Sicilia, vengono segnalati dai quotidiani e dagli organi di informazione, combattimenti con cani che sovente comportano ferite gravissime o la morte dei poveri animali;

i cani selezionati per combattere sono in gran parte pitbull, rottweiler e dogo argentino: particolare violenza viene esercitata dagli umani addestratori al combattimento che accentuano l'aggressività con frustate, privazioni del cibo, corse dietro alle auto per decine di chilometri al giorno;

è di questi giorni la scoperta che i cani da combattimento vengono « gonfiati » con anabolizzanti per aumentarne la massa muscolare;

si parla oramai di un giro d'affari da mille miliardi l'anno, gestito principalmente dalle grandi *holding* del crimine, mafia e camorra in testa; circa cinquemila cani rimangono uccisi ogni anno nei combattimenti; il costo del cane « guerriero » può andare da un minimo di 10 milioni per arrivare a 70 milioni di lire;

queste notizie impressionanti sono state recentemente ribadite dal *Corriere della Sera* del 16 maggio 1999, che annunciava i risultati di una inchiesta della Magistratura romana avviata per caso sulla scia delle indagini del commissariato di Tivoli, sulla morte del pitbull « Big shot », ritenuto a lungo il re dei ring attorno alla capitale;

nella primavera del 1998 il ministero dell'ambiente paventò un decreto-legge per imporre a tutti i possessori di cani di razza pitbull l'obbligo di sterilizzazione per i propri cani e per bloccare l'importazione della razza medesima;

è inutile sottolineare che è assodato che i cani di qualsiasi razza di per sé non sono né buoni né cattivi. Essi vengono incattiviti ed ammaestrati all'odio ed all'aggressività dall'uomo, divenendo pericolosissime armi letali vaganti;

le attuali normative vigenti, pur vietando le scommesse clandestine ed il maltrattamento degli animali, sono blande e vaghe e non forniscono alla magistratura elementi efficaci per impedire i combattimenti fra cani —:

se non si ritenga opportuno emanare un'iniziativa normativa urgente volta ad aumentare le sanzioni per chi organizza combattimenti e per chi allena animali alla ferocia;

se non si ritenga di porre fine a tali spettacoli indegni di un qualsiasi Paese civile, provvedendo a coinvolgere il servizio veterinario locale delle Ulss e le ammini-

strazioni comunali, destinando loro fondi e mezzi per avviare un censimento immediato dei pitbull e delle altre razze indicate « da combattimento »;

se non si ritenga di intervenire presso l'ordine dei farmacisti e dei veterinari perché possano intensificare i controlli sui propri iscritti nel tentativo di denunciare quelli fra loro che collaborano nella preparazione e nell'organizzazione di combattimenti fra quegli animali che sono universalmente riconosciuti come i migliori amici dell'uomo. (5-06284)

PACE GIOVANNI. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

in occasione delle visite di riaccertamento sanitario dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti volte a verificare la sussistenza dei requisiti per fruire delle relative provvidenze, si verificano sospensioni tecniche nella erogazione delle prestazioni economiche per il periodo di almeno sei mesi, senza che agli interessati venga data comunicazione alcuna;

notevoli sono le difficoltà delle prefetture ad inserire le pratiche dei neopensionati ciechi civili, invalidi civili e sordomuti nell'archivio informatico centrale del ministero dell'interno e ancora maggiori le difficoltà nel trasferimento delle medesime pratiche al sistema informatico dell'Inps per l'avvio delle erogazioni economiche, il che determina grave ritardo nelle concessioni;

gli accertamenti sanitari del tesoro sono effettuati non sempre da medici specialisti ma da ispettori sanitari i quali esprimono il proprio parere sulla base di certificazioni sanitarie spesso di parte, sia pure rilasciate da medici delle Asl, o su certificazione pregressa con il risultato di non individuare i falsi invalidi e di creare spesso problemi seri ai veri portatori di disabilità;

enormi sono le difficoltà dei pensionati in parola e delle associazioni che li rappresentano, ad accedere alle informazioni presso le prefetture e l'Inps relative alle pratiche pensionistiche —:

come intendano affrontare la situazione al fine di eliminare le lamentate carenze che provocano tanti disagi e tanto malessere alle categorie più deboli di cittadini. (5-06285)

DALLA ROSA, RODEGHIERO, RUZZANTE, SCARPA, BONAZZA BUORA e MAZZOCCHIN. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il signor Luigi Ermenegildo Vivian, nato il 2 gennaio 1936 a Solagna (Vicenza), sposato con quattro figlie, risiede a Bassano del Grappa (VI) e ivi lavora quale tassista da più di 30 anni, stimato dai colleghi e dai concittadini;

il suddetto signor Vivian attualmente si trova nel carcere di München-Stadelheim in Germania per scontare una pena di dieci mesi di carcere in quanto riconosciuto colpevole di introduzione illegale di stranieri dalla Pretura di Rosenheim in data 28 aprile 1999;

dalla motivazione della sentenza con la quale il signor Vivian è stato condannato, si deduce chiaramente che l'aver egli accettato di portare due coniugi jugoslavi nonché i loro due figli minorenni ed un cittadino iracheno da Bassano del Grappa via Brennero fino a Kiefersfelden (Germania) è avvenuto con la chiara richiesta del possesso di regolari documenti, nonché con l'accertamento delle motivazioni per le quali i soggetti trasportati preferivano il taxi al meno costoso treno, perciò senza dolo; anzi, viste le circostanze della famiglia, chiedeva un compenso inferiore alla tariffa ufficiale;

al punto III della sentenza si adduce quale aggravante un fatto meramente sociale, quale la presenza di numerosi extracomunitari clandestini in Italia e l'esi-

stenza in questo Paese di organizzazioni dedite al trasporto degli stessi, fatti piuttosto da addebitarsi allo Stato italiano più che all'imputato;

al punto V si giustifica la pena inflitta con motivazioni esemplari, visto che « l'introduzione di stranieri è aumentata negli ultimi mesi in misura pericolosa per la comunità »;

così al punto VI si ritiene che il rifiuto della sospensione condizionale è motivato dal fatto che « l'introduzione di stranieri è aumentata negli ultimi mesi in una misura pericolosa per la comunità »;

è evidente quindi che il caso del signor Vivian non è stato valutato sulla base dei fatti oggettivi, ma è stato trattato per fini meramente esemplari alla stregua delle ben diverse organizzazioni criminali, che dedite al traffico di clandestini spadroneggiano al di qua e al di là del Brennero;

i familiari hanno assistito al processo senza alcuna assistenza in ordine alla traduzione;

i familiari più volte, in particolare lo scorso 10 maggio 1999, si sono visti negare o dimezzare i tempi delle visite da parte dei responsabili del carcere, nonostante l'autorizzazione della pretura competente;

lo stesso imputato è stato timoroso fino all'ultimo istante di presentare richiesta di appello, dato l'evidente intento di strumentalizzare il suo caso a fini esemplari, e quindi preoccupato di vedersi appesantire ancor più la pena;

attualmente il signor Vivian, senza alcun precedente penale, si trova nell'infermeria del carcere per un infarto ed altri gravi problemi di salute sopravvenuti inevitabilmente dato il trattamento ingiusto e grave del suo caso da parte delle autorità giudiziarie tedesche;

per il « caso Anelli » di Milano, verificatosi lo scorso dicembre 1998, le autorità giudiziarie tedesche hanno richiesto solo 10 giorni di pena detentiva e sette milioni e mezzo di lire quale cauzione;

occorre sostenere presso l'autorità giudiziaria tedesca la richiesta di riduzione di pena su cauzione o la scarcerazione per motivi di salute dello stesso signor Vivian -:

quali iniziative intendano adottare per verificare il pieno rispetto degli accordi bilaterali in materia giudiziaria da parte delle autorità tedesche per i fatti attribuiti al signor Luigi Ermenegildo Vivian, nonché l'applicazione dei principi previsti dalle convenzioni internazionali in tema di trattamenti penali degradanti. (5-06286)

FOTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

lo schema di decreto legislativo concernente « riforma dell'organizzazione del Governo, in attuazione della delega prevista dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », e successive modificazioni, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;

l'articolo 50 del predetto schema di decreto legislativo prevede - a decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva all'entrata in vigore del decreto stesso - l'istituzione della agenzia per la sanità alla quale verranno trasferiti i compiti svolti dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (Ispesl), quelli esercitati dall'Istituto per la medicina sociale (Ims), le funzioni di proposta esplicate dal Consiglio superiore di sanità (Css);

in ragione di tale provvedimento l'Istituto superiore di sanità diverrebbe il vero e unico organo di ricerca del ministero della sanità;

a quel che pare all'interrogante i maggiori enti di ricerca (Istati, Infn, Asi, Enea, Infm, Isae, Iss) sono presieduti da esponenti legati ai Democratici di Sinistra e, in alcuni casi, alla stessa area politica appartiene il direttore generale degli enti stessi;

il settore della ricerca impegna 15.000 dipendenti e vede un'allocazione di risorse pari a circa 30.000 miliardi;

a parere dell'interrogante lo smantellamento dell'Ispesl potrebbe rientrare nell'ambito dell'attività di « normalizzazione » che vuole « asservita » alla sinistra ogni possibile attività di ricerca -;

quali notizie sia in grado di fornire su quanto esposto e quali siano i criteri con cui verranno nominati i dirigenti preposti alle nuove strutture. (5-06287)

DE CESARIS, CANGEMI e CENTO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

l'Inpdap ha stipulato tre contratti di locazione per immobili ad uso non abitativo con altrettante società, rappresentate da un amministratore delegato che risulta essere la stessa persona per tutti e tre i contratti;

tali contratti riguardano tre stabili di Roma, uno in via Nazionale, uno in via della Caffareletta e l'ultimo in zona Carcaricola, e rappresentano, sostanzialmente, operazioni economiche tra loro collegate;

in particolare, la vicenda dello stabile di via Nazionale ha assunto un carattere di rilevanza generale, suscitando l'interesse della stampa;

tale stabile, infatti, fu occupato da appartenenti ad alcune associazioni romane impegnate nel campo della solidarietà internazionale, con l'obiettivo di proporre all'amministrazione comunale la realizzazione di una « casa del rifugiato »;

successivamente, mentre era in corso una trattativa con l'amministrazione comunale, lo stabile fu sgomberato dalle forze dell'ordine suscitando forti perplessità e critiche sull'opportunità di procedere ad atti di forza quando si era in procinto di giungere ad una positiva soluzione della vertenza;

su questa circostanza sono state presentate varie interrogazioni parlamentari che ancora attendono risposta;

la vicenda dell'occupazione dello stabile ha fatto emergere come il medesimo fosse stato recentemente affittato a una società secondo modalità apparse immediatamente poco chiare e tali da destare fondate preoccupazioni sulla trasparenza e la convenienza, per l'ente pubblico, dell'operazione;

in seguito, si è svolto un incontro presso la sede dell'Inpdap tra gli interpellanti, rappresentanti delle associazioni promotrici dell'iniziativa per la realizzazione della « casa del rifugiato », consiglieri comunali, rappresentanti nazionali delle RdB;

in tale incontro, i dirigenti dell'Inpdap hanno illustrato i contenuti delle tre operazioni contrattuali in parola, ammettendo, almeno per quanto riguarda il contratto di via Nazionale, alcuni « errori tecnici » che determinerebbero la necessità di una correzione;

a parere degli interroganti, al contrario, non si tratta di meri errori tecnici, bensì di incongruenze di fondo che rendono chiaro che si è di fronte a una operazione non trasparente, con evidenti vizi e con aspetti non trascurabili che fanno ritenere questa una vicenda ispirata a una logica speculativa;

in particolare, si sottolineano i seguenti punti:

a) nella premessa del contratto di locazione viene stabilito come la finalità della locazione sia quella di un cambio di destinazione d'uso dell'immobile da « ufficio » a « albergo ». Ciò rende evidente il fine speculativo del rapporto instaurato, finalizzato esplicitamente a un cambio di destinazione d'uso al fine di svolgere un'attività maggiormente redditizia per il conduttore. Ora, la finalità della destinazione d'uso è parte intrinseca della gara sulla cui base l'Inpdap avrebbe dovuto valutare le proposte e, quindi, doveva essere elemento conosciuto da tutti coloro che hanno ri-

sposto al bando indetto dall'Inpdap per la locazione dell'immobile. Pertanto, tale cambio di destinazione d'uso, la cui richiesta, a parere degli interroganti è responsabilità del proprietario e non del conduttore, doveva essere elemento di conoscenza preventiva per valutare, su tale base, la congruità delle offerte;

b) la competente struttura tecnica dell'Istituto ha valutato in 12 miliardi il valore dei lavori di ristrutturazione necessari per rendere fruibile l'immobile e ha valutato in 1 miliardo e 610 milioni l'affitto da corrispondere. A tale proposito, si sottolinea che non risulta chiaro a quale struttura tecnica dell'Istituto ci si riferisca e, quindi, chi abbia avuto la responsabilità della valutazione dei costi della ristrutturazione necessaria. Inoltre, si sottolinea una incongruenza fondamentale: non risulta esplicitata la finalità della ristrutturazione e, quindi, è del tutto presumibile, avendo nella premessa chiarito come scopo della locazione sia il cambio della destinazione d'uso dell'immobile da uffici ad albergo, che finalità della ristrutturazione sia la trasformazione dell'edificio per renderlo adatto a divenire albergo, quindi sia una finalità legata alle esigenze lucrative del conduttore. Secondo quanto affermato dai dirigenti dell'Inpdap, nell'incontro in precedenza ricordato, la determinazione in 12 miliardi dei lavori di ristrutturazione sarebbe « l'errore tecnico » da correggere. È del tutto evidente, al contrario, come la valutazione del costo della ristrutturazione rappresenti un punto centrale del contratto e la sua modifica non possa essere rappresentato come « fatto tecnico o formale », rappresentando parte sostanziale dell'intera operazione;

c) i lavori di ristrutturazione, finalizzati presumibilmente, come prima ricordato, alle esigenze lucrative del conduttore, vengono addirittura scorporati dall'affitto, determinandosi, quindi, per un periodo di 13 anni un affitto reale di poco superiore a 77 milioni l'anno (poco più di 6 milioni al mese per un immobile al centro di Roma consistente in un piano interrato, un piano terreno, altri quattro piani e un attico).

Inoltre, per i primi ventiquattro mesi, i tempi della ristrutturazione, l'affitto ha un valore simbolico fissato in lire 100.000. Pertanto, di fatto, la Società riceve, senza oneri di affitto reali, per i primi due anni l'immobile, per effettuare lavori di ristrutturazione, funzionali al proprio interesse lucrativo e finalizzati a un cambio di destinazione d'uso non richiesto dal proprietario dell'immobile e rispetto al quale non si è a conoscenza se sia già stata inoltrata richiesta e rispetto a cui è certo non sia intervenuta alcuna decisione dell'amministrazione comunale. Tali lavori, di fatto, sono pagati dall'Inpdap attraverso scomputo dall'affitto dei costi della ristrutturazione. Quindi, alla fine, il conduttore si trova ad avere in affitto, praticamente per venti anni (il contratto di nove anni più nove, parte dopo i primi ventiquattro mesi) un immobile, ristrutturato, con scomputo dei lavori effettuati per l'interesse dell'attività del conduttore, con un affitto simbolico per i primi due anni e di circa 6 milioni al mese per i successivi tredici anni (totale quindici anni);

d) dal contratto non si evince la superficie dell'immobile in quanto questa non viene dichiarata;

e) la garanzia per i primi ventiquattro mesi di occupazione dell'immobile è costituita da 300 milioni, da costituire tramite fideiussione bancaria, a fronte di un impegno per lavori quantificati in 12 miliardi;

f) la garanzia per il contratto è fissata in lire 19.255.300, tre mesi di affitto al netto della ristrutturazione, mentre è evidente come dovrebbe essere costituita da tre mesi di affitto che risulta fissato formalmente in un miliardo e 610 milioni all'anno;

g) sembra che la società, assegnataria dello stabile, abbia un capitale sociale estremamente esiguo a fronte dell'impegno economico assunto. Si ricorda, a tale proposito, come nel caso di alloggi ad uso residenziale, l'Istituto pretende la dimostrazione di un reddito di almeno due volte

e mezzo l'affitto annuo da corrispondere, ciò al fine di garantire la solvibilità del conduttore;

l'organizzazione sindacale RdB in una nota ha sostenuto l'insostenibilità tecnica e finanziaria del contratto che ne inficerebbe la regolarità fino al punto da potersi configurare l'ipotesi di falso in atto pubblico;

è lancinante la contraddizione rappresentata dal comportamento dell'Istituto: da un lato è stato emanato un bando per l'assegnazione di alloggi non di pregio ad uso residenziale per sfrattati e non, applicando il libero mercato, contravvenendo a quanto disposto dalla Convenzione nazionale sull'applicazione della legge n. 431 del 1998, recepita, in data 5 marzo 1999, in un decreto del ministro dei lavori pubblici (circostanza denunciata da organizzazioni sindacali degli inquilini, quali l'Unione inquilini e da alcune interrogazioni parlamentari), mentre, dall'altro, si stipulano per il patrimonio non abitativo contratti di locazione che, a parere degli interroganti, appaiono più funzionali alle esigenze lucrative dei conduttori che agli interessi dell'Istituto, con grave pregiudizio della trasparenza, dell'opportunità, della congruità dell'operazione, nonché del rispetto delle normative vigenti -:

se non ritenga necessario intervenire per verificare le procedure seguite, nonché i contenuti dei contratti suddetti;

se non ritenga necessario intervenire per chiedere la revoca degli atti suddetti;

se non ritenga opportuno aprire un'inchiesta per verificare l'esecuzione di atti illegittimi o tali da produrre un danno all'Istituto e quali misure intenda assumere nei confronti degli eventuali responsabili;

se non ritenga opportuno presentare una relazione aggiornata sulla gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto;

se non ritenga di dover intervenire per il ritiro del bando emesso in difformità di quanto stabilito dalla convenzione nazionale sugli affitti, recepita nel decreto

ministeriale pubblicato in data 5 marzo 1999. (5-06288)

LORENZETTI, AGOSTINI, BRACCO e GIULIETTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

per le elezioni amministrative del 13 giugno 1999 a Foligno è candidato sindaco il presidente della locale Cassa di Risparmio Spa;

tale circostanza ha destato notevole preoccupazione nella comunità locale, poiché la Cassa di Risparmio è patrimonio collettivo, come testimonia il fatto assai significativo che la partecipazione di controllo della banca è detenuta dalla Fondazione della Cassa, il cui assetto proprietario è di natura associativa, vale a dire rappresentativo dell'intera comunità locale;

nel presentare la candidatura l'attuale presidente, ha detto testualmente alla stampa: « Non c'è alcun tipo di incompatibilità tra Presidente della Cassa di Risparmio e candidato. Quindi mi dimetterò solo se sarò eletto Sindaco, dato che intendo svolgere il mandato a tempo pieno »; in tale dichiarazione secondo gli interroganti vi sono quanto meno motivi di evidente inopportunità in un momento delicato per la definizione del ruolo degli enti conferenti nei confronti delle società conferitarie -:

se non intenda verificare se l'attuale legislazione in tema d'ineleggibilità sia carente laddove non prevede ipotesi come quella esposta. (5-06289)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

SELVA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

a Pellestrina, l'isola che delimita la laguna di Venezia a sud di quella del Lido,